

## DDL 948 REVISIONE E ADEGUAMENTO DELLA LEGGE N. 394/91 RICHIESTE DI MODIFICA Cabina Di Regia AAVV

### Premessa

Il tema relativo alla protezione dell'ambiente e della natura è sicuramente di grande importanza ed attualità, molto sentito da tutta la società, ed in primis dal mondo venatorio che direttamente vi opera svolgendo un ruolo multifunzionale.

In materia di parchi e riserve naturali è a nostro avviso **necessario riuscire a tracciare chiaramente le linee di una nuova e razionale politica ambientale**, che auspichiamo sia presa a riferimento per l'impostazione di ogni azione futura in questo campo.

Nel mettere mano all'attuale impostazione della Legge n. 394/91 bisogna **cogliere gli spunti di una politica ambientale di livello europeo** affinché si possano finalmente **assicurare adeguati livelli di protezione e coniugarli con la necessità di una razionale fruizione delle risorse naturali nel rispetto dei diritti e delle tradizioni culturali delle popolazioni coinvolte**.

L'Europa, infatti, vuole una politica ambientale che **assicuri la gestione complessiva del territorio applicando una differenziazione dei regimi di tutela nel rispetto delle attività produttive, ricreative e delle tradizioni e consuetudini locali**.

L'I.U.C.N. (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura), raccomanda che le aree naturali protette:

- *non costituiscano occasioni per discriminazioni sociali ed economiche per le popolazioni coinvolte, ma anzi che debbano avvalersi proprio delle stesse pratiche conservazionali basate sull'esperienza delle popolazioni autoctone;*
- *permettano a tutti i settori della società e soprattutto alle popolazioni residenti, di essere i partner della pianificazione, istituzione e gestione delle aree protette, per assicurare di prendere parte equamente tanto ai costi che ai benefici.*

In altri termini:

- *le aree naturali protette non possono e non devono sottrarre i beni ambientali alle utilizzazioni private, ma tali utilizzazioni devono diventare la base di permanenza delle condizioni di conservazione;*

- *le aree naturali protette non possono e non devono più calare dall'alto con vincoli autoritari, ma devono scaturire dal consenso delle popolazioni che nel parco vivono;*
- *le aree naturali protette viste, quindi, non come isole di governo autoritario delle risorse naturali immerse nel restante territorio abbandonato a se stesso.*
- *Le aree naturali protette dovranno rispettare la percentuale massima del 30% del territorio agro silvo pastorale stabilita dalla L. 157/92 e nel loro calcolo devono essere ricomprese tutte le aree a divieto di caccia per qualsiasi effetto o disposizione.*
- *All'interno delle aree protette deve essere sempre consentito, se motivato, il trasporto delle armi purché scariche e riposte nelle loro custodie.*

Questa è la prioritaria esigenza, in quanto, proprio la mancanza di un coinvolgimento preventivo e diretto di chi vive ed opera nei territori destinati a protezione, sin dalle fasi di “progettazione” del parco e di programmazione delle azioni e delle attività da ritenersi compatibili, ha determinato le maggiori difficoltà. L'imposizione di vincoli o di prassi non prioritariamente condivise, ha addirittura originato contenziosi legali tra cittadini residenti e parchi.

Le esperienze sin qui condotte, nonché mirate indagini effettuate dalle competenti Commissioni parlamentari negli ultimi anni, evidenziano anche l'inefficienza tecnico-amministrativa degli Enti di gestione delle aree protette che finisce per distrarre risorse per interventi più razionali e di coordinamento fra le diverse forme di governo e pianificazione del territorio.

A questi problemi si aggiungono poi le difficoltà derivanti soprattutto dalla sovrapposizione o dalla difficile individuazione delle competenze tra Enti di Gestione ed Enti locali, con un maggior disorientamento per il cittadino che diviene ancor più sensibile alle imposizioni.

#### **Proposte emendative al testo:**

**Articolo 2, comma 6, ELIMINARE** l'intera frase seguente: *Sono, inoltre, comprese nelle zone umide internazionali le zone rivierasche, fluviali o marine, adiacenti alle zone umide, le isole o le distese di acqua marina con profondità superiore ai sei metri, durante la bassa marea, situate entro i confini delle zone umide, in particolare quando tali zone, isole o distese d'acqua, hanno importanza come habitat degli uccelli acquatici, ecologicamente dipendenti dalle zone umide.*

**Motivazione:** con il testo che si chiede di eliminare vi è il rischio allargare in modo improprio l'attuale numero di zone umide di importanza internazionale, soprattutto senza seguire i 9 criteri di designazione fissati nel tempo dalle Conferenze delle Parti, che quindi consentirebbe di trasformare una qualsivoglia “zona umida” in una “Zona umida di importanza internazionale”, ai sensi della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e ratificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448. Ciò

potrebbe comportare ingiustificate limitazioni alla fruizione venatoria e ad altre forme di uso delle risorse locali.

**Articolo 2, comma 7, INSERIRE IL SEGUENTE COMMA 7 BIS:** *Gli Altri Territori dotati di Misure Efficaci di Conservazione (ATMEC o Other effective area-based conservation measures - OECM) sono aree geograficamente definite, diverse da un'area protetta, ma che sono gestiti in modo da ottenere risultati positivi e duraturi per la conservazione in situ della biodiversità, con le funzioni e i servizi ecosistemici associati e, se del caso, valori culturali, spirituali, socioeconomici e altri valori rilevanti a livello locale. Gli ATMEC possono includere anche aree che godono di una qualche forma di protezione giuridica non correlata alla protezione degli habitat e delle specie (ad esempio aree designate per la protezione delle acque, aree di prevenzione delle inondazioni, paesaggi agroforestali, aree militari con restrizioni, misure di restrizione della pesca, siti di cavi sottomarini), ma che promuovono indirettamente la conservazione della biodiversità. Rientrano negli ATMEC anche le aree naturali protette di interesse locale e gli istituti di tutela previsti dalla Legge n. 157/1992 (Oasi di protezione, Zone di ripopolamento e cattura, Zone di rifugio, Zone di rispetto, Valichi montani, Zone di protezione lungo le rotte di migrazione, Fondi sottratti alla pianificazione faunistico-venatoria, altri istituti che derivano dalle leggi regionali di recepimento della Legge n. 157/1992) di durata almeno quinquennale. La responsabilità della gestione degli ATMEC deve essere individuata, rintracciata nell'atto istitutivo o programmatico (ad esempio la Regione o Provincia autonoma, Città Metropolitana o, su delega, Ambito territoriale di caccia o Comprensorio alpino territorialmente competente, un'Associazione venatoria, ittica, cinofila, agricola o ambientale), i confini debbono risultare da idonea cartografia e le finalità occorre siano chiaramente definite e, se allo stato non in modo sufficiente, possono essere ridefinite. Le ATMEC sono iscritte in apposito elenco presso la Conferenza Stato-Regioni, aggiornato con cadenza annuale.*

**Motivazione:** la Strategia nazionale per la biodiversità al 2030 prevede testualmente: "A queste aree occorre aggiungere le così dette *Other effective area-based conservation measures (OECM)*<sup>12</sup>: aree diverse dalle aree protette che, pur essendo istituite con un obiettivo diverso, forniscono un efficace contributo alla conservazione della biodiversità". Le OECM (di cui alla CBD/COP/DEC/14/8,13.11.2018) ufficialmente designate dalle autorità locali competenti, con obiettivi, misure di conservazione e monitoraggio della biodiversità, possono pertanto concorrere al conseguimento dell'obiettivo di proteggere legalmente almeno il 30% della superficie terrestre e il 30% della superficie marina, unitamente al sistema integrato di aree protette e Rete natura 2000 ed altre aree legalmente protette (*Commission staff working document. Criteria and guidance for protected areas designations*, 28.01.2022). Le OECM (definibili anche ATMEC, Altri Territori dotati di Misure Efficaci di Conservazione) possono includere anche aree che godono di una qualche forma di protezione giuridica non correlata alla protezione degli habitat e delle specie, come aree designate per la protezione delle acque, aree di prevenzione delle inondazioni, paesaggi agroforestali, aree militari con restrizioni, misure di restrizione della pesca, siti di cavi sottomarini (*Commission staff working document. Criteria and guidance for protected areas designations*, 28.01.2022). Inoltre, si prevede siano incluse le aree naturali protette di interesse locale e tutti gli istituti di tutela previsti dalla Legge n. 157/1992, come le Oasi di protezione, le Zone di ripopolamento e cattura, le Zone di rifugio, le Zone di rispetto, i Valichi montani, le Zone di protezione lungo le rotte di migrazione, i Fondi sottratti alla pianificazione faunistico-venatoria, etc.. Si tratta di istituti ove vige un generale divieto di caccia e che quindi possono concorrere a pieno titolo alla tutela della biodiversità e a conseguire l'obiettivo di proteggere legalmente almeno il 30% della superficie terrestre, come stabilito dalla Strategia nazionale per la biodiversità al 2030. Si prevede che la responsabilità della gestione degli EOCM/ATMEC sia evinta dall'atto istitutivo o

programmatico (ad esempio la Regione o Provincia autonoma, Città Metropolitana o attribuita successivamente, su delega, all'Ambito territoriale di caccia o al Comprensorio alpino territorialmente competente, a un'Associazione venatoria, ittica, cinofila, agricola o ambientale), i confini debbono risultare da idonea cartografia e le finalità occorre siano chiaramente definite e, se allo stato non in modo sufficiente, possono essere ridefinite. Le OEEM/ATMEC debbono essere iscritte in apposito elenco presso la Conferenza Stato-Regioni, aggiornato con cadenza annuale.

**Articolo 2, comma 10, SOSTITUIRE CON IL SEGUENTE:** *Le aree protette inserite nella rete Natura 2000 ricadenti integralmente all'interno di un parco nazionale o regionale, in una riserva naturale statale o regionale o in un'area marina protetta, sono ricomprese nei parchi, nelle riserve o nelle aree marine protette nel cui territorio esse ricadono, sono amministrate dall'ente gestore di questi ultimi e sono sottoposte alle misure di salvaguardia e di conservazione e ai piani di gestione previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992. Le porzioni di aree Natura 2000 che ricadano all'esterno di parchi, riserve naturali statali e regionali, o aree marine protette, sono gestite dagli Organismi di gestione del territorio di cui all'art.14 commi 1, 7 e 11 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sul quale la ZSC o la ZPS ricadono.*

**Motivazione:** la previsione presente nell'emendamento originale non è condivisibile, poiché tesa ad estendere surrettiziamente l'area di competenza degli Enti gestori all'esterno dei rispettivi ambiti protetti diversi da Rete Natura 2000. Al di fuori di questi, infatti, sono in vigore regolamenti di uso delle risorse (caccia, pesca, agricoltura e altri) di cui sono responsabili altri enti, quali le Regioni, Città metropolitane, Province, gli ambiti territoriali di caccia o comprensori alpini. Per questo motivo le competenze dell'ente gestore dell'area protetta, diversa da Rete Natura 2000, devono fermarsi ai confini della stessa area protetta.

**Articolo 2, comma 18, SOSTITUIRE L'INTERO COMMA CON IL SEGUENTE:** *Gli organi gestori delle aree protette, d'intesa con le Regioni, provvedono al monitoraggio, alla ricerca e al controllo ambientale dei territori di loro competenza. Gli organi gestori delle aree protette e le Regioni possono avvalersi di pareri ISPRA in merito.*

Motivazione: le azioni di monitoraggio, controllo e ricerca devono vedere il coinvolgimento diretto degli organi gestori delle aree protette e delle Regioni. La funzione di ISPRA può essere consultiva, mentre l'affidamento totale a ISPRA appare svuotare di responsabilità e ruolo le stesse aree protette. Secondo la Legge 123/2016, con la quale è stato istituito il SNPA (sistema nazionale di protezione dell'ambiente), ISPRA è già indicato quale ente consultivo per Ministeri, parchi, riserve e aree protette in generale. Pertanto, gli Organi gestori delle aree protette e le Regioni possono avvalersi del supporto di ISPRA che già è organizzato per assolvere a tali funzioni, senza modifiche allo statuto dell'ente stesso.

**Articolo 3, SOSTITUIRE CON IL TESTO SEGUENTE:** *È istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di seguito denominata "Consulta tecnica", costituita da nove esperti qualificati per le attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per la durata di cinque anni, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali secondo le seguenti ripartizioni: un rappresentante delle associazioni ambientaliste designato dal MASE, due esperti di gestione agricola e forestale designati dal MASAF, un rappresentante dell'Unione Zoologica Italiana designato dal MASAF, un rappresentante della Società Botanica Italiana designato dal MASE, un rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche designato dal MASAF, un rappresentante dei direttori dei parchi e riserve designato dal*

*MASE, un docente universitario di ecologia della conservazione designato dal MASE, un rappresentante delle associazioni venatorie designato dal MASAF. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a euro 300.000 a partire dall'anno 2024. 2. La Consulta tecnica esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in materia di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta degli Enti parco, dei gestori delle aree naturali protette o del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».*

**Motivazione:** la composizione nel comma originario è sbilanciata a favore del mondo ambientalista con addirittura tre membri, non sono presenti esperti forestali e agricoli e si registra l'assenza del MASAF, quale organo competente nella gestione dei territori agro-forestali. Manca anche la presenza di rappresentanti del mondo venatorio, anch'esso parte integrante delle politiche di gestione dell'ambiente e della fauna, incluse le azioni di regolazione e controllo delle popolazioni di specie problematiche, come ad esempio il cinghiale e le specie aliene, attuate anche all'interno delle aree protette, come sancito espressamente anche dall'art. 19-ter della L. n. 157/92 e dalle norme per l'eradicazione della Peste Suina Africana.

**Articolo 7, AGGIUNGERE DOPO LETTERA p) DEL COMMA 2 LE SEGUENTI LETTERE:**

*q) risarcimento in favore dei proprietari o dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole.*

*r) incentivi in favore dei proprietari o dei conduttori dei fondi rustici che si impegnino nella realizzazione di opere di prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica o nella tutela, ripristino e creazione ex novo di habitat naturali volti all'incremento della stessa.*

**Motivazione:** risolvere i conflitti tra proprietari o conduttori dei fondi e fauna selvatica, particolarmente forti nelle aree protette (lettera q) e incentivare la realizzazione di miglioramenti ambientali e azioni preventive per limitare i danni da fauna selvatica (lettera r). Si tratta di una necessità imprescindibile per mantenere vitale l'economia delle aree rurali e rendere meglio accettabili le aree protette da parte delle comunità locali.

**Articolo 8 (Modifica dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394)**

**comma 3:** aggiungere la parola: "e faunistico" dopo le parole "in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale".

**Motivazione:** migliorare le competenze dei Presidenti dei parchi nella gestione della fauna.

**Articolo 10, al comma 3,** dopo la frase "ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco", **INSERIRE IL SEGUENTE TESTO:** *nonché per coordinare le attività di contenimento straordinario di cui all'art. 19-ter della L. n. 157/1992 e per applicare disposizioni delle Autorità sanitarie competenti in materia di eradicazione di gravi patologie infettive della fauna selvatica, come la Peste Suina Africana.*

**Motivazione:** facilitare il contenimento della fauna problematica all'interno delle aree protette, anche in relazione all'emergenza Peste Suina Africana.

**Articolo 10, dopo il comma 4, INSERIRE IL SEGUENTE COMMA 4 BIS:** *4-bis. Le attività di cui al comma 4 del presente articolo e la vigilanza sul rispetto dei piani di cui all'articolo 19, comma 2, e*

*19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono coordinate dalla polizia ambientale regionale, ove esistente, o dalla polizia provinciale o dalle guardie ittico venatorie delle Associazioni Venatorie Nazionali riconosciute.*

**Motivazione:** facilitare l'esecuzione dei piani di controllo della fauna, armonizzando le azioni fra territorio interno ed esterno alle aree protette, sotto il coordinamento di un unico ente.

**Articolo 12, comma 2 bis, SOSTITUIRE L'INTERO COMMA CON IL TESTO SEGUENTE:**

*2-bis. Il piano reca altresì l'indicazione di aree contigue rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione, individuate d'intesa con le regioni e gli Ambiti Territoriali di Caccia confinanti. Tali aree possono essere istituite entro una distanza di 1000 metri dal confine del parco naturale. In tali aree la gestione dell'attività venatoria e degli interventi di gestione faunistico-venatoria è affidata agli organismi di gestione di cui all'art.14 commi 1,7 e 11 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in cui ricadono le aree interessate, d' intesa con l'Ente Parco.*

**Motivazione:** la formulazione precedente limita fortemente la possibilità di esercizio dell'attività di caccia, inserendo la possibilità di esclusione di specie, affidando totalmente all'ente parco e a pareri ISPRA la regolamentazione dell'attività venatoria. Si osserva che si tratta di aree esterne alle aree protette, quindi soggette alla gestione da parte di altri organismi con specifiche competenze in materia.

**Articolo 17 comma 1 lettera a (Modifica dell'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394):** mantenere le parole "Comunità montane".

**Motivazione:** si tratta di organi del territorio che giocano un ruolo importante nella conservazione degli habitat e nell'uso sostenibile delle risorse naturali, che costituisce la chiave per il successo di qualsiasi iniziativa di tutela e conservazione secondo le regole dell'ecologia.

Questo che segue non è nel DDL, tuttavia, è una modifica che riteniamo importante.

**Articolo 32: SOSTITUIRE COL TESTO SEGUENTE**

*«Art. 32. – (Pianificazione e regolamentazione delle aree contigue).*

1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, compresi gli Ambiti Territoriali di Caccia confinanti con il territorio dell'area protetta, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue delle aree protette, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta.

2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta e con gli Ambiti Territoriali di Caccia confinanti.

3. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, l'attività venatoria è riservata ai cacciatori residenti nei comuni ricadenti all'interno del territorio del parco naturale e a quelli iscritti nell'Ambito Territoriale di Caccia comprendente l'area contigua.

4. Le Regioni, d' intesa con l'Ente Parco, stabiliscono eventuali particolari modalità e tempi di caccia, nonché gli interventi di gestione necessari ad una corretta pianificazione faunistico-venatoria dell'area contigua.

5. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta.

**Motivazione:** assistiamo da tempo a tentativi degli enti gestori delle aree protette per indurre riduzioni di tempi, luoghi e specie cacciabili, non motivate tecnicamente e spesso derivanti da mancata conoscenza della materia venatoria o da ideologia contraria alla caccia. Tale approccio non soltanto induce un atteggiamento ostile verso le aree protette nelle comunità locali, ma non valorizza gli organismi pluralistici previsti dall'art.14 commi 1,7 e 11 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dotati di specifiche competenze in materia.